

### LA GIUNTA REGIONALE E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**SOMMARIO:** 1. La Giunta regionale: formazione e competenze. - 2. Il Presidente della Giunta regionale.

#### 1. LA GIUNTA REGIONALE: FORMAZIONE E COMPETENZE

L'art. 122 Cost. nella sua originaria formulazione prevedeva che la Giunta regionale venisse eletta *direttamente* dal Consiglio e che i suoi membri venissero scelti dal Consiglio medesimo, creando così fra i due organi di Governo della Regione un rapporto definito dalla dottrina *immediato* (GIZZI), in ciò differente da quello intercorrente fra le Camere ed il Governo nazionali.

La revisione costituzionale operata dalla L. cost. 1/1999, incidendo anche sui contenuti dell'articolo succitato, esprime un'opzione di fondo per l'elezione diretta del Presidente della Giunta al quale rimette la *nomina* e *revoca* dei componenti della Giunta stessa, anche se contestualmente salva-guarda la facoltà degli Statuti di *disporre diversamente* (art. 122 Cost., comma 5, nella dizione novellata).

Comunque, in attesa che entrino in vigore i nuovi Statuti regionali e le nuove leggi elettorali, il regime transitorio previsto dalla legge costituzionale di riforma stabilisce che entro dieci giorni dalla sua proclamazione il Presidente della Giunta nomini i componenti della Giunta stessa, fra i quali un Vicepresidente, e possa successivamente revocarli.

Il numero degli assessori può essere fisso oppure variabile in relazione al numero dei Consiglieri regionali.

Con la Circolare del 17 marzo 2000 il Dipartimento per gli affari regionali ha affermato la possibilità che *la carica di membro della Giunta venga assunta anche da cittadini che non siano membri del Consiglio regionale*.

La Giunta regionale ha una *competenza amministrativa generale* che si manifesta nell'esplicazione di tutte quelle attività amministrative che non sono specificamente assegnate ad altri organi.

È di rilevante importanza che, per espressa volontà della Costituzione (art. 121, comma 3), la *Giunta non è l'organo esecutivo del Consiglio bensì l'«organo esecutivo della Regione»*: ciò significa che la Giunta partecipa essa stessa, e direttamente, all'attività di indirizzo politico della Regione.

La *principale attribuzione* della Giunta è, infatti, come evidenziano MARTINES e RUGGERI, proprio l'*attività di iniziativa politica*, che si esprime attraverso la presentazione dei *disegni di legge* al Consiglio.

Attività politiche della Giunta di notevole rilievo sono anche la predisposizione e la presentazione degli stati di previsione del *bilancio* e del *conto consuntivo*, l'allestimento dei piani e dei *programmi economici e territoriali*, l'*esecuzione* delle deliberazioni consiliari.

Alla Giunta è attribuito, inoltre, il potere di diramare *circolari* e di disciplinare il suo stesso funzionamento attraverso l'emaneazione di un apposito *regolamento interno*.

Importanti sono poi le funzioni che la Giunta esercita in materia di amministrazione del *patrimonio* regionale, di approvazione dei *contratti* stipulati dalla Regione, di direzione dell'esercizio delle funzioni regionali delegate ai Comuni, alle Province e agli altri enti locali. Ancora, alla Giunta compete il potere di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale le leggi statali (o di altre Regioni) invasive della competenza regionale.

L'organizzazione ed il funzionamento della Giunta sono disciplinati dallo *Statuto*.

Il procedimento per l'adozione delle delibere da parte della Giunta si svolge, di regola, attraverso le *seguenti fasi*:

- *convocazione* ad opera del *Presidente*, cui spetta la fissazione dell'ordine del giorno;
- verifica della *validità* dell'*adunanza* con la partecipazione della maggioranza dei membri;
- *discussione* e *votazione*, in genere con voto *palese*;
- *approvazione delle delibere a maggioranza* dei presenti (o dei voti).

Le sedute della Giunta di regola non sono pubbliche.

Quanto alla *fiducia* di cui deve godere la Giunta da parte del Consiglio, parecchi Statuti prevedono la *revoca* del Presidente e della Giunta, individualmente o collettivamente, sulla base di una mozione sottoscritta da un certo numero di Consiglieri ed approvata a maggioranza (dei Consiglieri assegnati o dei presenti, a seconda degli Statuti) e per appello nominale. Sono previste anche ipotesi di «*crisi*» consiliari ed extraconsiliari della Giunta, di «*rimpasti*», di «*dimissioni obbligatorie a seguito di voto di sfiducia*» etc., sul modello di quanto prevede la Costituzione con riferimento ai rapporti Parlamento-Governo.

In tale contesto non può trascurarsi di menzionare la norma cosiddetta «*antiribaltone*» introdotta dalla L. cost. 1/1999. In base alla riforma, infatti,

è stabilito che in caso di approvazione da parte di un Consiglio regionale di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente, il Consiglio regionale venga sciolto e si proceda all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta.

#### STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA

Approvato dal Consiglio regionale, in prima lettura, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana, con deliberazione n. 155 del 21-10-2003 e confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 165 del 3, 4 e 5 febbraio 2004 (*articoli estratti*).

##### *Articolo 43*

##### *Giunta regionale*

1. La Giunta regionale è formata dal Presidente e da un numero di componenti, compreso il Vice Presidente, non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in casi di assenza o di impedimento temporaneo e negli altri casi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi.

3. La Giunta regionale opera in quanto organo collegiale, secondo le direttive impartite dal Presidente della Regione che ne dirige la politica e ne coordina l'attività. Essa partecipa alla determinazione e all'attuazione dell'indirizzo politico amministrativo della Regione.

4. Il Presidente può delegare ai componenti della Giunta regionale l'esercizio di funzioni per settori organici di materia e lo svolgimento di compiti circoscritti, anche temporalmente.

5. Possono essere nominati componenti della Giunta regionale i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la carica di consigliere regionale.

6. Il regolamento interno approvato dalla Giunta regionale ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

7. Al componente esterno è attribuito, altresì, il trattamento economico previsto per il consigliere regionale e l'indennità di funzione previste per l'assessore.

8. La Giunta regionale delibera a porte chiuse con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. Nei casi di parità prevale il voto del Presidente.

##### *Articolo 44*

##### *Attribuzioni della Giunta regionale*

1. Alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi, di attuazione, d'integrazione nonché dei regolamenti dele-

gati. La legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione.

2. I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole.

3. In caso di necessità e urgenza la Giunta regionale può adottare il regolamento salvo la successiva acquisizione del parere di cui al comma 2, che la Giunta è tenuta a richiedere entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

4. Alla Giunta regionale spetta altresì:

a) predisporre il bilancio di previsione e il rendiconto generale e le relative variazioni e ogni altro atto di programmazione finanziaria;

b) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio regionale; deliberare in ordine ai contratti secondo le modalità di legge; dare piena attuazione al piano regionale di sviluppo economico e sociale;

c) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazione; deliberare sulla proposizione dei ricorsi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia delle Comunità europee;

d) sovrintendere alla gestione dei beni pubblici regionali e vigilare sugli enti e aziende dipendenti dalla Regione o con partecipazione regionale;

e) esercitare ogni altra attribuzione e funzione amministrative che dalla Costituzione, dal presente Statuto o dalle leggi non sono demandate espressamente alla competenza del Consiglio regionale.

5. La Giunta regionale può avvalersi del parere del Consiglio di Stato nell'esercizio dell'attività regolamentare.

## 2. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### A) Natura giuridica

La Costituzione attribuisce al Presidente della Giunta una posizione intermedia configurandolo come un organo cui fanno capo due cariche fondamentali, la *presidenza della Regione* e la *presidenza della Giunta*.

Per quel che concerne l'*elezione* del Presidente della Giunta, l'art. 122 Cost., come modificato dalla L. cost. 1/1999, prevede al comma 5, che venga eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente. Pertanto, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si

effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.

Una volta eletto il Presidente nomina i componenti della Giunta, e può successivamente revocarli.

Qualora il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

Inoltre, la dizione novellata dell'art. 126 Cost. prevede che con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali, venga disposta la **rimozione del Presidente della Giunta** nei seguenti casi:

- compimento di atti contrari alla Costituzione o di gravi violazioni di legge;
- presenza di ragioni di sicurezza nazionale.

Alla rimozione del Presidente della Giunta conseguono le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

## **B) Presidenza della Regione**

*Il Presidente della Giunta* è presidente della Regione e come tale ha la funzione di *rappresentanza* dell'ente: rappresentanza che è *giuridica e politica*.

La *prima* si manifesta nei rapporti con i terzi, nella *firma* degli atti regionali, nella stipulazione dei contratti, nella *rappresentanza in giudizio* della Regione, nell'esercizio dei diritti patrimoniali ad essa spettanti, nella promozione delle questioni di legittimità costituzionale (*previa* deliberazione dell'organo collegiale).

La *seconda* comporta poteri di direzione, di coordinamento, di indizione dei *referendum*, la promulgazione delle leggi regionali, l'emanazione dei regolamenti regionali, ed altri poteri espressamente riconosciuti.

Il complesso di tali attribuzioni fa sì che in talune Regioni il Presidente della Giunta assuma anche la veste formale di capo *dell'Amministrazione regionale*; in altre, invece, stante la prevalente influenza esercitata dalla Giunta regionale nel suo complesso, egli è considerato unicamente come capo degli *uffici regionali*.

Inoltre ai sensi dell'art. 121 Cost., il Presidente della Regione dirige le *funzioni amministrative delegate* dallo Stato e per taluni Statuti speciali è anche il titolare di un *organo statale decentrato* posto alle dirette dipendenze del Governo centrale.

### C) Presidenza della Giunta

La *Presidenza della Giunta* comporta una serie di poteri connessi alla direzione dell'organo collegiale: tra questi la convocazione della Giunta, la predisposizione dell'ordine del giorno, la conduzione del dibattito, etc.

Il Presidente della Giunta ha anche una serie di compiti che attengono all'*esecuzione delle deliberazioni della Giunta* stessa: ad esempio spetta a lui emanare i *decreti* di attuazione delle delibere collegiali.

In ordine alla definizione dei rapporti Presidente-assessori, preferibile è l'opinione che li identifica non in termini di subordinazione gerarchica, ma di *direzione*.

Spettano, infine, al Presidente, nella sua veste di Presidente della Giunta, tutti quei poteri che *leggi* statali o regionali espressamente gli *attribuiscono*, quali i compiti in materia di espropriazione, sanità, commercio, nomina di commissioni di studio o di concorso etc.

#### STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA

Approvato dal Consiglio regionale, in prima lettura, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana, con deliberazione n. 155 del 21-10-2003 e confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 165 del 3, 4 e 5 febbraio 2004 (*articoli estratti*).

##### Articolo 22

##### *Attribuzioni del Consiglio regionale*

1. (*Omissis*)

2. (*Omissis*)

3. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo

scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

#### *Articolo 41*

##### *Presidente della Giunta regionale*

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, contestualmente alla elezione del Consiglio ed è componente dello stesso.

2. La legge elettorale regionale determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

3. Il Presidente, nella prima seduta del Consiglio regionale, dopo gli adempimenti di convalida dei Consiglieri eletti, presta giuramento di fedeltà alla Costituzione e al presente Statuto.

4. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella seduta successiva alla nomina, unitamente al programma di governo.

5. Il Presidente, fino alla nomina dei componenti della Giunta regionale, ne esercita le funzioni dalla data della propria proclamazione.

6. Il Presidente può revocare uno o più componenti della Giunta, informandone il Consiglio regionale.

7. Dopo la scadenza del Consiglio o lo scioglimento dello stesso nei casi di sfiducia del Presidente della Giunta o dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri regionali, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica fino all'elezione, così come prevista dalla legge elettorale, del nuovo Consiglio e del Presidente della Giunta, per l'ordinaria amministrazione.

8. In caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'assessore più anziano per età e la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione, così come prevista dalla legge elettorale, del nuovo Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

#### *Articolo 42*

##### *Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale*

1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione.

2. Il Presidente inoltre:

a) dirige la politica generale della Regione e la sua organizzazione amministrativa e ne è responsabile;

*b)* nomina e revoca i componenti della Giunta, ai quali attribuisce e revoca i relativi incarichi;

*c)* promulga le leggi ed emana i regolamenti;

*d)* dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;

*e)* indice i referendum previsti dallo Statuto regionale;

*f)* riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano di sviluppo regionale, dei piani e dei programmi attuativi e sulla situazione gestionale complessiva della Regione;

*g)* può adottare ordinanze di necessità e provvedimenti di urgenza salvo ratifica della Giunta regionale;

*h)* adotta provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali a eccezione degli uffici del Consiglio regionale.

GLI ALTRI ORGANI DELLA REGIONE

**SOMMARIO:** 1. Il corpo elettorale regionale. - 2. Gli organi a rilevanza statutaria.

**1. IL CORPO ELETTORALE REGIONALE**

Pur se non menzionato espressamente dalla Costituzione (art. 121), è altresì organo della Regione il *corpo elettorale regionale*.

Quest'ultimo prende parte *attiva al governo della Regione* (MARTINES, RUGGERI) mediante:

- l'esercizio del *diritto di voto* per la formazione del Consiglio regionale;
- la presentazione di *progetti di legge* e di *provvedimenti amministrativi* al Consiglio regionale;
- l'istituto del *referendum abrogativo* di leggi e provvedimenti amministrativi regionali;
- *gli altri tipi di referendum* su base regionale previsti dalla Costituzione e dai singoli Statuti regionali.

Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. cost. 1/1999 sono chiamati i cittadini a scegliere direttamente il Presidente fra i candidati capilista delle liste regionali, salvo che lo Statuto disponga diversamente.

**STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA**

Approvato dal Consiglio regionale, in prima lettura, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana, con deliberazione n. 155 del 21-10-2003 e confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 165 del 3, 4 e 5 febbraio 2004 (*articoli estratti*).

*Articolo 13*

1. La Regione:

- a) riconosce nella partecipazione attiva e consapevole dei cittadini l'elemento essenziale della vita pubblica democratica;
- b) promuove il rapporto tra società e istituzioni e tra le istituzioni stesse garantendo forme di coinvolgimento nelle proprie scelte agli enti locali, alle

autonomie funzionali, alle formazioni sociali e ai soggetti portatori di interessi diffusi;

c) favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogestione.

#### *Articolo 15*

##### *Iniziativa popolare*

1. L'iniziativa popolare di legge si esercita secondo le disposizioni del presente Statuto e della legge regionale, mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli e sottoscritto da almeno quindicimila elettori della regione.

2. L'iniziativa legislativa può essere inoltre esercitata da ciascun Consiglio provinciale, dal Consiglio dell'area metropolitana, da ciascun Consiglio di Comune capoluogo di provincia e da almeno cinque Consigli comunali.

3. L'iniziativa legislativa dei soggetti di cui al presente articolo non è ammessa per la revisione dello Statuto, per leggi in materia tributaria e di bilancio e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.

4. I progetti di legge di iniziativa popolare non esaminati non decadono in caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

5. Il Consiglio regionale, con regolamento, assicura servizi e strutture per l'assistenza ai proponenti e definisce le modalità e i tempi di esame delle proposte.

6. Il Consiglio statutario verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa.

7. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le funzioni previste al comma 6 sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

#### *Articolo 16*

##### *Petizione*

1. I cittadini, gli enti locali, le associazioni e le organizzazioni sociali e gli enti autonomi funzionali possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale, secondo le modalità previste dal regolamento interno, per sollecitare l'intervento della Regione su questioni di interesse collettivo.

#### *Articolo 18*

##### *Referendum abrogativo*

1. Nell'ambito della regione è indetto referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale quando lo richiedano almeno sessantamila elettori dei comuni della Puglia, tre Consigli provinciali o metropolitani, trenta Consigli comunali che rappresentino almeno un quarto degli abitanti della regione.

2. Non può essere proposto referendum abrogativo per lo Statuto o parte di esso, per i regolamenti interni del Consiglio e della Giunta regionale, per le leggi

tributarie e di bilancio e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o di direttive dell'Unione europea.

3. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum abrogativo se la proposta non attiene anche alle relative disposizioni legislative.

4. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale, calcolati dal deposito del testo della richiesta abrogativa a norma di legge.

5. L'ammissibilità della iniziativa referendaria, anche ai fini della verifica delle modalità di presentazione e del quorum richiesto, è dichiarata dal Consiglio statutario.

6. La proposta soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza degli elettori della regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Qualora non sia stato raggiunto il quorum previsto per la validità del referendum la proposta abrogativa non può essere ripresentata nella stessa legislatura e comunque prima che siano trascorsi tre anni.

8. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.

9. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le funzioni previste al comma 5 sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

#### *Articolo 19*

##### *Referendum consultivo*

1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo svolgimento di referendum consultivi per conoscere l'opinione della popolazione regionale, o di parte di essa, circa proposte di legge, regolamenti regionali e atti di programmazione generale e settoriale.

2. Sono, altresì, sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo modalità stabilite con legge regionale, le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

## **2. GLI ORGANI RILEVANZA STATUTARIA**

La Regione, ente territoriale a rilevanza costituzionale, esercita poteri e funzioni attraverso un apparato di organi, espressamente individuati dall'art. 121 della Costituzione: il *Consiglio regionale*, la *Giunta* e il *Presidente della Regione*.

Il tipo e il numero degli organi di governo della Regione, nonché la ripartizione delle funzioni tra essi, non possono essere regolamenti attraverso lo Statuto.

È, invece, rinviata alla disciplina statutaria la disciplina del *Consiglio delle autonomie locali* e la individuazione di eventuali *altri organi*, all'interno dell'organizzazione regionale.

#### STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA

Approvato dal Consiglio regionale, in prima lettura, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana, con deliberazione n. 155 del 21-10-2003 e confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 165 del 3, 4 e 5 febbraio 2004 (*articoli estratti*).

##### Articolo 21

###### *Organi a rilevanza statutaria*

1. Sono organi regionali a rilevanza statutaria:
  - a) il Consiglio delle autonomie locali;
  - b) la Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale;
  - c) il Consiglio statutario;
  - d) le Autorità di garanzia.

##### Articolo 46

###### *La Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale*

1. È istituita, con sede presso il Consiglio regionale, la Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale, quale organo consultivo della Regione.
2. Fanno parte della Conferenza i delegati delle autonomie funzionali, delle formazioni sociali e del terzo settore, secondo criteri di effettiva rappresentatività.
3. La Conferenza si riunisce, di norma, in due sessioni annuali per formulare proposte e indirizzi nonché per esprimere pareri sui documenti generali di programmazione della Regione, sulla legge finanziaria e per redigere il documento di valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità delle azioni programmate, anche attraverso il puntuale monitoraggio dei bilanci consuntivi della Regione e degli enti, aziende e agenzie ad essa collegati.
4. La legge regionale, approvata nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ne disciplina i criteri di nomina e composizione, in attuazione del comma 2, nonché le modalità di elezione e gli strumenti di funzionamento.

*Articolo 47**Istituzione del Consiglio statutario regionale*

1. È istituito il Consiglio statutario regionale che:

- a) interviene, su richiesta, nella verifica della incompatibilità statutaria delle proposte di legge eventualmente dichiarata dalla competente Commissione consiliare, nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale;
- b) verifica l'ammissibilità dei referendum, la sussistenza del quorum previsto per la richiesta di referendum statutario e l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa popolare e dei soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 15;
- c) esprime parere non vincolante nella valutazione delle capacità dei soggetti non pubblici che la Regione individua per il conferimento dei compiti di per sé pubblici.

*Articolo 48**Composizione del Consiglio statutario regionale*

1. Il Consiglio statutario regionale è eletto dal Consiglio regionale ed è composto:

- a) da tre Consiglieri regionali non in carica eletti, con voto limitato a due, tra coloro che hanno esercitato la funzione per almeno dieci anni;
- b) da due esperti in discipline giuridiche, eletti con voto limitato a uno.

2. Il Consiglio statutario regionale elegge il Presidente. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal componente più giovane d'età.

*Articolo 49**Consiglio statutario regionale: funzionamento, organizzazione*

1. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, sono disciplinati il funzionamento, l'organizzazione del Consiglio statutario regionale nonché il trattamento economico dei suoi componenti e le incompatibilità.

*Articolo 50**Istituzione delle Autorità di garanzia*

1. Sono istituite, con sede presso il Consiglio regionale, le Autorità di garanzia, con poteri di accesso agli atti normativi e amministrativi e con funzioni di tutela e salvaguardia, nell'interesse della più compiuta fruizione dei diritti garantiti. Esse possono, altresì, richiedere alla Regione l'adozione di specifiche misure.

2. Sono Autorità di garanzia:

- a) l'Ufficio della difesa civica, che agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti, individuati dalla legge, che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità,

il buon andamento e la trasparenza nell'azione amministrativa; interviene, altresì, nella tutela dei diritti e dei principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 6, nella tutela non giurisdizionale dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori, nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli immigrati, nella tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti;

*b)* il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo, che interviene nella tutela dei diritti dei cittadini pugliesi stabilitisi all'estero;

*c)* il Comitato per l'informazione e la comunicazione (CO.RE.COM), che interviene a tutela della conoscenza e trasparenza dell'azione legislativa e amministrativa.

3. L'Ufficio di difesa civica, previsto alla lettera a) del comma 2, è organo ausiliario e indipendente ed è composto da cinque componenti eletti dal Consiglio regionale, al quale riferisce.

4. L'Ufficio di difesa civica interviene, su domanda o di propria iniziativa, secondo criteri e procedure non giurisdizionali, affinché gli organi e le strutture competenti pongano rimedio agli abusi, alle irregolarità e alle iniquità accertati e ne rimuovano le cause.

5. L'Ufficio di difesa civica integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale e internazionale.

6. La legge regionale disciplina i requisiti e le procedure per la nomina e la revoca, lo status e le modalità di intervento dell'Ufficio di difesa civica e determina i principi per l'organizzazione della funzione di difesa e per l'attribuzione delle risorse necessarie al suo esercizio, al fine di assicurarne l'indipendenza, l'efficacia, la prossimità all'utenza e il coordinamento funzionale sul territorio.

7. La legge regionale definisce gli ambiti di azione, i modelli istituzionali, organizzativi e procedurali delle Autorità di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2.